



In Italia il 60,9% di piccole imprese innovative **Al top Veneto, Emilia Romagna e Lombardia**

Alla limitante visione secondo cui la scarsa crescita dell'economia e ritardo italiano nell'attività innovativa è condizionata dalla frammentazione della struttura imprenditoriale, va affiancata una analisi dei più recenti dati statistici disponibili che evidenzia, al contrario, i punti di forza del sistema delle piccole imprese italiane che favoriscono innovazione, dinamica della produttività e crescita economica.

L'attività innovativa delle imprese pone al centro le decisioni di investimento, le previsioni sull'evoluzione del mercato e la propensione al rischio dell'imprenditore. In parallelo l'innovazione si basa sulla capacità dell'impresa di attivare relazioni con altre imprese - interagendo principalmente con clienti e fornitori - università, consulenti e centri di ricerca. I processi di innovazione, sempre più integrati con l'utilizzo di tecnologie digitali, generano effetti sulla produttività, sull'efficienza energetica e su altre azioni di riduzione dell'impatto ambientale.

Le risorse umane dell'impresa innovatrice e dei suoi partner - in primis i fornitori - rappresentano un fattore chiave di successo, delineando le competenze e le conoscenze necessarie per l'innovazione e attivando i processi di formazione. La propensione all'attività innovativa delle piccole imprese è diffusa e crescente nel tempo. Secondo l'ultima rilevazione Istat relativa al triennio 2016-2018, le piccole imprese innovative sono oltre la metà (53,3%) delle piccole imprese tra 10-49 addetti, quota in crescita di 7,7 punti percentuali rispetto al 45,6% del precedente triennio, variazione leggermente più accentuata dei +7 punti percentuali del totale delle imprese. In particolare, la quota delle pic-

cole imprese tocca il massimo del 62,6% per il manifatturiero esteso, quasi dieci punti superiore al 53,3% del triennio precedente.

Il confronto europeo in materia di innovazione delle piccole imprese evidenzia che l'Italia è quinta in Europa, con una quota di piccole imprese con attività innovative pari al 60,9%, superiore di 14,9 punti percentuali alla media europea (46%), poco distante dalla Germania (62,3%) e ampiamente superiore a quelli di Francia (45,9%) e Spagna (26,9%).

Il confronto regionale evidenzia che la maggiore presenza di imprese innovative si registra in Veneto con il 62,4%, seguito - con valori sopra alla media nazionale - da Emilia-Romagna con 61,4%, Lombardia con 60,5%, Provincia Autonoma Trento con 57,8%, Toscana con 56,9%, Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo con 56%.

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale:

Le principali disposizioni fiscali del Decreto Legge 146/2021 da pag. 2

Consulenza del Lavoro:

Le novità del Decreto 146/2021 da pag. 7

Credito: *La convenzione di tesoreria* da pag. 9

Categorie e Mercato:

Moda a Parigi, ICE organizza la partecipazione collettiva da pag. 10

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE DEL DECRETO LEGGE N. 146 DEL 21 OTTOBRE 2021

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, il decreto-legge 146, n. 21 ottobre 2021, entrato in vigore il 22 ottobre 2021 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.).

Il predetto decreto contiene varie disposizioni di carattere fiscale di particolare interesse che sono di seguito sinteticamente illustrate.

1. RIMESSIONE IN TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO (articolo 1)

L'articolo 1 del decreto-legge n. 146/2021 modifica il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Nello specifico, il nuovo comma 3 dispone che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. "saldo e stralcio") e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.

È possibile beneficiare dei c.d. "5 giorni di tolleranza" disposti dal comma 14-bis dell'articolo 3 del D.L. n. 119/2018, per cui il versamento si considera comunque tempestivo se effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

2. ESTENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO PER LE CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATE NEL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 (articolo 2)

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	CHIUSO	
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12.00
	pomeriggio	CHIUSO	

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

L'articolo 2 del decreto in analisi dispone che con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni.

3. ESTENSIONE DELLA RATEAZIONE PER I PIANI DI DILAZIONE (articolo 3)

L'articolo 3 del decreto-legge n. 146 modifica il comma 2-ter dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In sostanza, con la modifica apportata viene ampliato a 18 (anziché 10) il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei piani di dilazione antecedenti la pandemia (8 marzo 2020).

Il comma 2, dispone che i debitori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 ottobre 2021), siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, in essere alla data dell'8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 è fissato al 31 ottobre 2021 al posto che entro il mese successivo il periodo di sospensione (e quindi entro lo scorso 30 settembre 2021), ferma restando l'applicazione a tali piani delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Il pagamento potrà quindi avvenire entro il prossimo 2 novembre.

Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al comma 2:

- a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 ottobre 2021) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
- b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Per le rateizzazioni concesse dopo il periodo di sospensione anti-Covid e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza è prevista in caso di mancato pagamento di 10 rate.

4. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE (articolo 5)

4.1 Ripartizione del fondo lotteria degli scontrini

I commi da 1 a 4 dell'articolo 5 disciplinano la ripartizione delle risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente per la lotteria degli scontrini, pari a 56 milioni di euro a decorrere dal 2021, tra premi e spese amministrative. Con apposito decreto che sarà emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, le predette risorse, vengono assegnate alle amministrazioni interessate.

In conseguenza della suddetta rimodulazione delle risorse disponibili viene modificato l'articolo 41, comma 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, perché produca i suoi effetti solo con riferimento all'anno 2020 e non anche per gli altri anni a seguire.

4.2 Credito di imposta cultura

Il comma 5 del decreto 146 prevede che l'utilizzo del credito di imposta disciplinato dall'articolo 36-bis comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possa essere utilizzato unicamente in compensazione (è stata eliminata la possibilità di utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi).

4.3 Riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato

La definizione agevolata introdotta dalle disposi-

zioni in esame riguarda i casi di indebito utilizzo di crediti non spettanti in relazione alle attività poste in essere non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ovvero per errori nella quantificazione delle spese agevolabili, allo scopo di deflazionare ipotesi di contenzioso connesse alla misura in questione e di favorire il recupero spontaneo di agevolazioni fruite in ragione di errori scusabili del contribuente, derivanti dal complesso quadro di regolamentazione e prassi che ha caratterizzato l'agevolazione.

In particolare, la norma dispone che i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 ottobre 2021) hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato senza applicazione di sanzioni e interessi.

La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta precedentemente indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.

Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato le disposizioni agevolative in maniera non conforme a quanto a quanto indicato dalle disposizioni sull'agevolazione.

La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

I soggetti di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui

all'articolo 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, accertino condotte fraudolente.

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.

L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022.

Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui:

- ➔ la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022;
- ➔ e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La procedura in analisi si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973 con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10 -quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

La procedura in commento non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti

impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.

4.4 Obbligo di autocertificazione - Aiuti di Stato

Al fine di assicurare la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di Stato, viene integrato il comma 13 dell'art. 1, del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) per ricomprendere nel quadro normativo che consente di fruire dei nuovi massimali previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, anche le misure di aiuto introdotte nell'ordinamento successivamente all'entrata in vigore del decreto legge n. 41/2021:

- ➔ contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni;
- ➔ contributo a fondo perduto previsto per le start-up dall'articolo 1 ter del Decreto Sostegni;
- ➔ definizione agevolata degli avvisi bonari, prevista dall'articolo 5 del Decreto Sostegni;
- ➔ esenzione della prima rata Imu prevista dal Decreto Sostegni;
- ➔ contributo a fondo perduto previsto dal Sostegni-bis;
- ➔ credito d'imposta locazioni, così come prorogato ad opera del Decreto Sostegni bis.

4.5 Revisori legali ammessi alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

L'articolo 5, comma 14, dispone che i revisori legali vengono fatti rientrare nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX E SUA SOSTITUZIONE CON UNA DEDUZIONE MAGGIORATA DEI COSTI R&S (articolo 6)

È prevista l'abrogazione della disciplina del patent box e l'introduzione di una nuova opzione, avente durata pari a 5 anni.

Per i soggetti che decidono di esercitare la richiamata opzione è prevista la deduzione maggiorata del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività d'impresa.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità di esercizio dell'opzione.

6. RIFINANZIAMENTO FONDO AUTOMOTIVE (articolo 7)

È stata incrementata la dotazione del fondo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni.

LEGGE DI BILANCIO 2022 E BONUS EDILIZI

Proroga selettiva per il superbonus 110%. Bonus facciate confermato anche per il prossimo anno ma con aliquota ridotta al 60%. Stabilizzazione fino al 2024 dell'ecobonus e del sismabonus "ordinari", del bonus ristrutturazione al 50% e del bonus verde. Anche il bonus mobili resterà in vigore fino al 2024, ma, a partire dal 1° gennaio 2022, la spesa massima ammissibile si riduce a 5.000 euro. Sono le tante novità che il disegno di legge di Bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021, prevede in tema di bonus edilizi.

Superbonus 110%

Il disegno di legge di Bilancio 2022, quindi, prevede la proroga del superbonus 110%, ma con scadenze differenziate a seconda della tipologia di beneficiario.

In particolare, secondo il testo della Manovra approvato dal Consiglio dei Ministri, per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche - soggetti di cui al comma 9, lettera b) dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 - la maxi detrazione spetta

fino al 31 dicembre 2022 ma esclusivamente in due ipotesi:

- ➔ prima ipotesi: se, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo;
- ➔ seconda ipotesi: per gli interventi eseguiti da persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000 euro annui su unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

In tutti gli altri casi, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus 110% resta confermato al 30 giugno 2022.

Termini più lunghi per i condomini, IACP e cooperative.

Per gli interventi (compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001) effettuati dai condomini e dalle persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate - soggetti di cui al comma 9, lettera a) dell'art. 119, D.L. n. 34/2020 - sarà possibile usufruire del superbonus fino al 31 dicembre 2025, ma dal 2024 scatta un decalage. In particolare, la maxi detrazione resterà al 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Lo sconto si ridurrà al 70% per le spese sostenute nell'anno 2024, mentre per le spese sostenute nell'anno 2025 la detrazione fiscale sarà pari al 65%.

Per gli interventi effettuati dagli IACP (ed enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing) e dalle cooperative edilizie - soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 9 dell'art. 119, D.L. n. 34/2020 - il superbonus 110% potrà arrivare fino al 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati già ultimati lavori per una percentuale di completamento dell'intervento complessivo pari almeno al 60%.

Bonus facciate

Il Ddl di Bilancio 2022 conferma fino alla fine del prossimo anno il bonus facciate (ex art. 1, commi da 219 a 223, della legge di Bilancio 2020), ma riduce notevolmente l'aliquota della detrazione.

Secondo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute nel 2022, la misura

dello sconto (IRPEF/IRES) sarà al 60% (fino al 31 dicembre 2021, la misura è invece del 90%).

Si ricorda che il bonus può essere fruito per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali) ubicati in zona A o B, individuate dal D.M. n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Il beneficio è valido per gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Esclusi invece gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (quali superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, tranne quelle visibili dalla strada).

Ulteriori bonus

Il disegno di legge di Bilancio 2022 stabilizza fino al 31 dicembre 2024:

- ➔ la detrazione IRPEF al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con limite di spesa a 96.000 euro di cui all'art. 16-bis del TUIR;
- ➔ l'ecobonus "ordinario" al 50-65-70-75% e il bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013);
- ➔ il sismabonus "ordinario" (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all'art. 16, D.L. n. 63/2013);
- ➔ il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato di cui all'art. 1, commi 12-15, della legge n. 205/2017.

Novità per il bonus mobili

Anche il bonus mobili resterà in vigore fino al 2024, ma, a partire dal 1° gennaio 2022, la spesa massima ammissibile dall'attuale 16.000 euro si ridurrà a 5.000 euro.

In particolare, il Ddl di Bilancio 2022 prevede che la detrazione sarà riconosciuta per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe

A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. I mobili e gli elettrodomestici dovranno essere finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione - da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo - resta confermata al 50%, ma, come anticipato precedentemente, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, dovrà essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. Il bonus dovrà essere agganciato a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

Bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Il disegno di legge di Bilancio 2022 non prevede nessuna proroga per la detrazione (IREF e IRES) del 50% per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, di cui all'art. 16-ter del D.L. n. 63/2013. Pertanto, se non verrà confermata anche per il prossimo anno durante l'iter di approvazione della legge di Bilancio, l'agevolazione scadrà alla fine del 2021.

Francesco Bandini

f.bandini@confartigianato.fo.it

NOVITA' D.L. 146/2021

Tutela dei lavoratori in caso di quarantena - confermata la malattia fino al 31/12/2021

Il Decreto Legge 146 del 21 ottobre 2021 ha modificato l'articolo 26 del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 introducendo un limite temporale alla copertura della quarantena con l'istituto della malattia. Il Decreto prevede infatti che i periodi di quarantena causa Covid-19 siano equiparati a malattia solo fino al 31/12/2021.

Dall'01/01/2022 non sarà più possibile ricevere il trattamento economico e normativo della malattia in caso di quarantena. Altre modifiche effettuate all'articolo 26 sono relative al comma 5 e all'introduzione del comma 7-bis. Il comma 5 elimina la parte relativa al finanziamento da parte dello Stato degli oneri a carico dell'azienda inerenti alla malattia da quarantena. Restano finanziati dallo Stato solo gli oneri a carico dell'Inps nei limiti di spesa previsti dallo stesso comma.

Il comma 7-bis introduce invece un rimborso forfettario per i datori di lavoro privati con obbligo previdenziale presso l'Inps per i quali però non è prevista alcuna indennità a carico dell'Istituto in caso di malattia. Il rimborso è forfettario ed è pari ad Euro 600,00 annui per ogni lavoratore che abbia avuto una malattia dovuta a quarantena Covid-19 impossibilitato a prestare la propria attività in modalità agile. Per aver diritto a tale rimborso le aziende dovranno presentare apposita domanda all'Istituto corredando la stessa di dichiarazione attestante i periodi di riferimento. Si resta in attesa della circolare operativa dell'Istituto che riporterà tempistiche e modalità delle domande.

Congedi parentali per figli in DAD, affetti da Covid-19 o in quarantena

L'articolo 9 del D.L. 146 del 21/10/2021 ha reintrodotta i congedi parentali a favore del genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all'altro genitore, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- ➔ sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;

- ➔ infezione da Covid-19 del figlio;
- ➔ quarantena del figlio disposta dal Dipartimenti di sanità pubblica a seguito di contatto stretto ovunque avvenuto.

In caso di figlio disabile non è previsto alcun limite di età.

Al genitore spetta un congedo parentale retribuito al 50% con contribuzione figurativa.

Per gli eventuali congedi parentali art. 32 e 33 DLgs 151/2001 fruiti dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente Decreto per le casistiche sopra richiamate, il genitore può fare richiesta di conversione del suddetto congedo con conguaglio dell'indennità dovuta. I congedi possono essere fruiti a giorni o ad ore.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori, in alternativa all'altro, può assentarsi dal lavoro senza diritto alla retribuzione e alla contribuzione figurativa ma con diritto alla conservazione del posto.

I congedi di cui sopra spettano anche ai genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps e ai lavoratori autonomi iscritti all'Inps. Si resta in attesa della circolare operativa dell'Istituto che riporterà tempistiche e modalità delle domande.

Nuovi periodi di integrazione salariale Covid-19 dall'1/10/2021 al 31/12/2021

L'articolo 11 del D.L. 146 del 21 ottobre 2021 prevede al comma 1 la possibilità di richiedere ulteriori 13 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

Le 13 settimane potranno avere decorrenza dal 1/10/2021 fino massimo al 31/12/2021 e potranno riguardare i soli dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto (22/10/2021). Potranno fare richieste delle ulteriori 13 settimane i soli datori di lavoro che abbiamo già avuto interamente autorizzate le 28 settimane di cui all'articolo 8, comma 2 del DL 41/2021 una volta decorso il periodo autorizzato.

Il comma 2 prevede invece ulteriori 9 settimane di cassa integrazione ordinaria Covid-19 per le aziende del settore tessile così come individuate dall'articolo 50-bis, comma 2, del D.L. 73/2021

convertito dalla Legge 106/2021. Anche in questo caso, potranno essere inseriti nella domanda i soli lavoratori in forza al 22/10/2021 e i datori di lavoro dovranno aver terminato le settimane previste dal DL 73/2021. In entrambi i casi non è dovuto alcun contributo aggiuntivo. Le domande andranno presentate all'Inps entro la fine del mese successivo a quello a cui fa riferimento la domanda. In fase di prima applicazione, la scadenza è fissata alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del DL. Rientrano nell'applicazione del comma 1 (13 settimane) anche i fondi di cui all'articolo 27 Dlgs 148/2015 (FSBA).

Alle aziende che faranno ricorso agli ammortizzatori di cui sopra, resta preclusa la possibilità di procedere con licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi per tutta la durata del ricorso all'ammortizzatore.

Sospensione dell'attività lavorativa in caso di lavoro nero - modifiche al D.Lgs 81/2008

L'articolo 13 del D.L. 146 del 21 ottobre 2021 ha apportato modifiche anche al Decreto Legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare è stato sostituito l'articolo 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) relativo alla sospensione dell'attività lavorativa in caso di impiego di personale "in nero".

La sospensione può derivare anche da gravi violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Oltre alle altre sanzioni previste dalla legge per il lavoro nero, nel caso in cui il personale in nero sia più del 10% (prima era il 20%) del personale presente al momento dell'ispezione, l'ispettore dovrà adottare il provvedimento della sospensione dell'attività lavorativa dell'impresa.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato alle seguenti condizioni:

- ➔ la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle comunicazioni obbligatorie;
- ➔ il pagamento di una somma aggiuntiva pari ad Euro 2.500,00 fino a 5 lavoratori irregolari o di 5.000,00 Euro per più di 5 lavoratori irregolari.

Nel caso in cui l'Impresa negli ultimi 5 anni abbia subito il medesimo provvedimento di sospensione, le somme aggiuntive sono raddoppiate.

La revoca può essere concessa anche versando il 20% della somma aggiuntiva subito e il restante 80% con una maggiorazione del 5% entro 6 mesi dall'istanza di revoca.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI NOVEMBRE 2021

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 3,843%	Euribor 3m + 5,350 = 4,793%	Euribor 3m + 6,750 = 6,193%	Euribor 3m + 8,300 = 7,743%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,443%	Euribor 3m + 3,700 = 3,143%	Euribor 3m + 4,700 = 4,143%	Euribor 3m + 5,400 = 4,843%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,443%	Euribor 3m + 3,700 = 3,143%	Euribor 3m + 4,700 = 4,143%	Euribor 3m + 5,400 = 4,843%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,693%	Euribor 3m + 5,150 = 4,593%	Euribor 3m + 6,300 = 5,743%	Euribor 3m + 8,300 = 7,743%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,843%	Euribor 3m + 2,900 = 2,343%	Euribor 3m + 4,700 = 4,143%	Euribor 3m + 5,400 = 4,843%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,443%	Euribor 3m + 3,700 = 3,143%	Euribor 3m + 4,700 = 4,143%	Euribor 3m + 5,400 = 4,843%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,693%	Euribor 3m + 5,150 = 4,593%	Euribor 3m + 6,750 = 6,193%	Euribor 3m + 8,300 = 7,743%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,443%	Euribor 3m + 3,700 = 3,143%	Euribor 3m + 4,700 = 4,143%	Euribor 3m + 5,400 = 4,343%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,443%	Euribor 3m + 3,700 = 3,143%	Euribor 3m + 4,700 = 4,143%	Euribor 3m + 5,400 = 4,843%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,693%	Euribor 3m + 5,150 = 4,593%	Euribor 3m + 6,300 = 5,743%	Euribor 3m + 7,500 = 6,943%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,843%	Euribor 3m + 2,900 = 2,343%	Euribor 3m + 3,800 = 3,243%	Euribor 3m + 4,900 = 4,343%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,443%	Euribor 3m + 3,700 = 3,143%	Euribor 3m + 4,700 = 4,143%	Euribor 3m + 5,400 = 4,843%

Moda

Fiera Maison et Objét Parigi

L'Agenzia ICE organizza - in collaborazione con Confartigianato - la partecipazione collettiva delle aziende italiane operanti nel settore arredamento e oggettistica per la casa alla fiera Maison&Objet di Parigi, che si terrà dal 20 al 24 gennaio 2022 presso il Parco delle Esposizioni di Parigi Nord - Villepinte. Per le "Misure straordinarie di sostegno 2020" ICE offre gratuitamente alle aziende italiane partecipanti un modulo espositivo allestito e arredato (13 mq), oltre ai servizi vari di assistenza e supporto, per tutta la durata della fiera da parte del personale dell'Agenzia ICE, azioni di comunicazione e catalogo on line. Restano a carico degli espositori i costi relativi all'assicurazione, trasporto, movimentazione e sdoganamento del proprio campionario e le spese di viaggio e alloggio del proprio personale presente in fiera.

Per aderire all'iniziativa le aziende interessate a partecipare dovranno iscriversi tramite il modulo online disponibile al seguente link: <https://www.ice.it/it/areaclienti/eventi/dettaglio-evento/2021/@@/786> e inviare la propria scheda di adesione entro il 12 novembre 2021.

Per informazioni contattare Fabiola Foschi allo 0543 452844.

Fabiola Foschi

ffoschi@confartigianato.fo.it